

COMUNE DI S. DEMETRID E.  
Provincia di COSENZA

ORDINANZA n° 72  
Prot. n° 7476 del 24.11.03

IL SINDACO

- Vista la Legge 14 Agosto 1991 n° 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche ed integrazione;
- Vista la Legge Regionale 05/0/1990 n° 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione e randagismo e protezione degli animali;
- Vista la Legge Regionale 03 Marzo 2000 n° 4 "Modifiche ed integrazione alla Legge Regionale 5 maggio 1990, n° 41";
- Visto il D.P.R. 08 febbraio 1954 n° 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Ritenuto che il persistere del randagismo determina un concreto pericolo per la salute pubblica e per l'incolumità dei cittadini ( aggressioni, morsicature, incidenti stradali);
- Vista la comunicazione del Servizio Veterinario prot. n° 1712 del 14/11/2003;
- Fermo restante ogni rispettivo obbligo a carico del Comune e dell'Azienda Sanitaria Locale in merito al mantenimento e cura dei cani randagi;
- Ritenuto, comunque, determinante al fine di arginare il fenomeno del randagismo, disciplinare anche le regole e comportamenti per i detentori di cani, a qualsiasi titolo;
- Rilevato che spesso i comportamenti non corretti dei detentori dei cani sono causa di conflitti e deterioramento dei rapporti sociali, di insalubrità igienico-ambientale, nonché di pericolo per la incolumità pubblica;
- Visti gli articoli 672 e 727 del Codice Penale;
- Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 09/09/2003

ORDINA

a) chiunque venga in possesso di un cane o lo detiene a qualsiasi titolo è obbligato a darne comunicazione entro e non oltre 60 giorni dalla data della presente Ordinanza e, comunque dalla data in cui ne viene in possesso, al competente Servizio Veterinario dell' AS n° 3 Distretto di Corigliano, che gestisce l'anagrafe canina, per la relativa iscrizione; il Servizio Veterinario provvederà ad assegnare al cane denunciato un numero di codice identificativo e ad imprimerlo sulla parte interna della coscia destra del cane medesimo mediante tatuaggio indolore ed indelebile. Solo l'operazione del tatuaggio può essere eseguito presso Veterinari liberi professionisti iscritti all'Albo Professionale.

b) chiunque detiene, a qualsiasi titolo, ovvero possiede un cane ne è responsabile della custodia del benessere, della riproduzione e della salute, e deve provvedere a garantirgli ambiente e cure adeguate ai relativi bisogni fisiologici ed etologici e, soprattutto, non lo deve abbandonare. E', pertanto fatto obbligo allo stesso di denunciare al competente Servizio Veterinario dell'AS n° 3 la nascita dei cuccioli entro il 2° mese di età del medesimo. La morte del proprio cane deve essere comunicato subito al Servizio Veterinario competente per l'accertamento della causa di morte. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro massimo tre giorni dall'evento. La mancata denuncia dello smarrimento renderà il detentore e/o possessore responsabile dell'abbandono. Il cambio di residenza del proprietario, ovvero la cessione definitiva ad altra persona, devono essere comunicate entro 15 giorni massimo al Servizio Veterinario competente per l'aggiornamento dell'Anagrafe Canina;

c) tutti i cani, anche se non delle specie aggressive, debbono essere, comunque, condotti al guinzaglio e con la museruola, nelle strade cittadine utilizzate per il solo passeggio, nelle piazze e/o negli spazi aperti ogni qualvolta c'è un concentrazione di persone ed in ogni caso nei locali pubblici o privati aperti al pubblico.

Ai trasgressori delle disposizioni della presente Ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 5 della Legge 281/91. Per chiunque ometta di scrivere il proprio cane all'anagrafe canina, la sanzione è di Euro 77.47. Per chiunque ometta di sottoporre il proprio cane al tatuaggio, la sanzione è di Euro 51.65. Il pagamento di tutte le sanzioni deve avvenire come previsto dalle normative vigenti.

La Polizia Municipale e tutti gli Organi di Vigilanza sono incaricati per l'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà affissa in Città negli spazi consentiti per le pubbliche affissioni e all'Albo Pretorio del Comune e sarà notificata a mezzo Messo Comunale:

Al Servizio Veterinario AS n° 3 via Stevenson Corigliano Calabro (CS)  
per le competenze e gli interventi di natura sanitaria.

Al Comando di Polizia Municipale- Sede

Al Comando Carabinieri di S. Demetrio Corone (CS)

Al Servizio di Igiene Pubblica AS n° 3 via Stevenson Corigliano Calabro (CS)  
per conoscenza.

Dalla Residenza Municipale.

